



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it – collegio.torino@geopec.it – www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 159/23
Prot. n. 7930/23

Torino, 29 novembre 2023

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Agenzia delle Entrate - modalità di comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili

Si rende noto agli Iscritti che con provvedimento consultabile in allegato alla presente circolare, l'Agenzia delle Entrate ha determinato le modalità di comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili ex art. 25, comma 1, d.l. n. 104/2023.

Si tratta, cioè, dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, lett. b e c, del d.l. n. 34/2020, risultati non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso art. 121. Per tali crediti (e cioè per quelli derivanti da interventi superbonus e altri bonus edilizi), l'art. 25 citato ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario a decorrere dall'1.12.2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell'1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024. (cfr. Confedilizia notizie sett. '23).

Con il provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione vada fatta direttamente da parte dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti", e ha individuato nel contempo i contenuti della comunicazione stessa.

Sullo specifico tema – con Faq sempre pubblicata ieri sul proprio sito – alla domanda se anche i crediti d'imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione, l'Agenzia ha risposto che, *"in considerazione della ratio dell'articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell'ammontare dei crediti effettivamente esigibili"*, ritiene che detti crediti non debbano essere oggetto di comunicazione atteso che tale informazione è già in possesso dell'Agenzia stessa. Il sequestro, infatti, viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria che sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo dei crediti in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. Vanno invece fatte – sempre a parere delle Entrate – le comunicazioni per *"i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo"*.

Allegato: n. 1

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia